



**BRIANTEA84 A.S.D.**  
**VIA BARACCA, 58 – 22063 CANTÙ (CO)**  
**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**  
(Ex art 16 co.2 d.lgs 39/2021)

**Premessa**

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Con il presente documento, **BRIANTEA84 A.S.D.** (di seguito solo "ASD"), avente sede legale in **VIA BARACCA, 58 – 22063 CANTU' (CO)** intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite. Si applica a prescindere dalla disciplina sportiva praticata a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della ASD.

**Art. 1 – Finalità**

1. Il presente documento, redatto come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei soci e tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito della **BRIANTEA84 A.S.D.** (di seguito per brevità anche solo ASD).

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle **Linee Guida adottate dalla FIDIR** (Federazione Italiana Sport paralimpici Degli Intellettivo Relazionali di seguito per brevità solo "Federazione") attualmente in vigore e cui integralmente si richiamano e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori o con disabilità motorie e/o



intellettivo relazionali, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla Federazione volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f. informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di safeguarding;

h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della ASD.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati della **BRIANTEA84 A.S.D.**
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la ASD;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la ASD.

## **Art. 3 - Comportamenti rilevanti**

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- **l'abuso psicologico:** qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del socio e/o tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **l'abuso fisico:** qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del socio e del tesserato.



Tali atti possono anche consistere nell'indurre un soggetto a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- la **molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'**abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un socio o un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la **negligenza**: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato o soggetto facente parte a qualsiasi titolo del sodalizio, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- l'**incuria**: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'**abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il **bullismo**, il **cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci o tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i **comportamenti discriminatori**; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche,



genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

#### **Art. 4 – Norme di condotta**

È onere dell'ASD strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

**a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:** 1. Sono predisposti turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale, condizione fisica e psichica, ecc; 2. Sono previsti, in presenza di minori e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitarne l'integrazione;

**b) riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:** 1. Tecnici, staff e dirigenti adottano regole di condotta volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva; 2. È prevista nel regolamento interno e nel programma tecnico annuale del sodalizio la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; 3. è obbligatorio per tecnici, atleti e dirigenti e personale a qualsiasi titolo presente nel sodalizio utilizzare un linguaggio consono, rispettoso e non discriminatorio;

**c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:**

1. I tecnici devono ascoltare gli atleti al fine di comprendere quali le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo; 2. I tecnici devono programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;

**d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio e malessere, anche eventualmente derivante da disturbi dell'alimentazione percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:** 1. nella programmazione annuale sono essere previsti, a margine degli allenamenti e delle competizioni, percorsi volti a favorire l'educazione alimentare degli atleti, con incontri con figure professionali specializzate che supportino lo staff tecnico. 2. È individuata annualmente tra i dirigenti o tra i tecnici una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti,



possa dialogare con loro al fine di verificare eventuali segni di malessere di qualsiasi genere maturati in ambito sportivo ed extra sportivo.

**e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:** 1.

La dirigenza, sentiti i tecnici, individua il soggetto che deve provvedere alla segnalazione di situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva; tale soggetto, scelto di preferenza tra i dirigenti, provvede, in caso di minori, alla segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dagli atleti o eventuali altri comportamenti indici di criticità.

**f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla ASD ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 3 del presente documento:** tecnici, dirigenti e soggetti a qualsiasi titolo presenti nella ASD hanno l'obbligo di riferire al Responsabile delle politiche di Safeguarding eventuali sospetti circa l'esistenza di condotte rilevanti.

**g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:** 1. È

obbligatorio evitare, se non per ragioni di comprovata necessità, i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti; atleti, tecnici e dirigenti e chiunque abbia contatti con gli atleti a qualsiasi titolo sono sollecitati all'uso di un linguaggio appropriato e comunque è vietato l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista; 2. E' sconsigliato intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, ma se ciò sia necessario, è obbligatoria sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore e all'assistente se necessario, di un dirigente o di un altro allenatore o di un'altra persona dello stesso sesso dell'atleta, ed è obbligatoria l'autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale alla sottoposizione a tale sedute nel caso di minori. 3. In caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, è obbligatoria la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore o di un'altra persona dello stesso sesso dell'atleta, in ogni caso, in assenza del genitore, è obbligatoria l'autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale alla sottoposizione a tali sedute, in caso di atleti minori.

**h) richiedere ai tecnici e dirigenti e a qualsiasi eventuale soggetto che venga a contatto con l'atleta a qualsivoglia titolo di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo e prevedere comportamenti ulteriori in relazioni alle specifiche situazioni verificabili all'interno della società quali:** 1. Durante le sessioni di allenamento o di gara è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'ASD e ai loro assistenti in caso di atleti con disabilità motoria e/o intellettuale relazionale. È vietato l'accesso ai tecnici negli spogliatoi, in presenza degli atleti, salvo che in casi di comprovata necessità. Nel caso di utilizzo degli spogliatoi e di spazi presso strutture operative condivise con altri sodalizi sportivi, il personale autorizzato, i tecnici e gli assistenti accompagnatori adotteranno, per quanto possibile, cautele atte a tutelare la privacy



degli atleti. 2. Durante le sessioni di allenamento o di gara non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni. Genitori/accompagnatori non assistenti, previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente, accedono solo in caso di comprovata necessità. L'assistenza negli spogliatoi ad atleti con disabilità motoria o intellettivo/relazionale è garantita da personale a ciò preposto e, in caso di eventuale assenza di quest'ultimo o di necessità specifiche, dagli assistenti del singolo atleta. In caso di necessità di assistenza ad atleti con disabilità motoria e/o intellettivo/relazionale da parte di un assistente di sesso diverso dell'atleta deve essere garantito uno spazio alternativo che tuteli la privacy degli altri atleti presenti negli spogliatoi. 3. È obbligatorio per gli atleti e gli assistenti attenersi a regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo quali linguaggio, atteggiamento consono. È vietato all'interno degli spogliatoi effettuare video o foto (es. smartphone, tablet etc). 4. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria o ad ambiente atto a tale uso è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona dello stesso sesso della persona infortunata (assistente, atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc). 4. Durante le eventuali trasferte di qualsiasi tipo dovrà essere garantita adeguata assistenza agli atleti disabili ove necessaria ed è dovere degli assistenti accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello. In occasione delle trasferte, è vietato che i dirigenti e gli allenatori siano in camera e/o pernottino con gli atleti. In caso di presenza di assistenti per atleti con disabilità motoria e/o intellettivo/relazionale, il pernottamento comprenderà atleta e assistente o comunque membri dello stesso nucleo familiare dell'atleta. Per l'adesione alle trasferte di atleti minorenni o incapaci sarà sempre necessaria espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In caso di trasferta di più giorni viene comunicata alle famiglie, in anticipo ed in maniera dettagliata, qualsiasi informazione riguardante la trasferta stessa. La rooming list sarà comunicata agli atleti e agli assistenti all'arrivo presso la struttura e potrà subire eventuali variazioni soltanto con il consenso degli assistenti accompagnatori. 5. Nel caso di necessità di accompagnare o prevelare gli atleti dalla loro residenza, ove non ci sia l'assistente, sia per gli allenamenti che per le trasferte che per qualsiasi spostamento nell'ambito dell'attività sportiva, è obbligatoria la presenza di almeno due accompagnatori (tecnici, dirigenti o genitori), nel caso ciò non sia possibile, sarà sempre necessaria espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci nel caso di minori o incapaci. 6. In presenza di atleti fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, l'accesso ai tecnici o dirigenti è limitato per finalità di assistenza e controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento.



**i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo:** 1. È prevista l'organizzazione di riunioni periodiche (preferibilmente trimestrali) che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e dei disabili e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva; 2. È prevista l'organizzazione di riunioni periodiche (preferibilmente trimestrali) che coinvolgano gli atleti nel cui ambito sensibilizzare sui temi del bullismo, cyberbullismo e sulle discriminazioni in genere e sui comportamenti lesivi della dignità e della sensibilità della persona.

**j) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:** - 1. È obbligatorio organizzare, a inizio anno sportivo, un calendario con riunioni che coinvolgano tutti gli atleti, gli assistenti e i genitori/esercanti la potestà genitoriale/ accompagnatori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare, nonché organizzare incontri periodici volti a inculcare una adeguata educazione sportiva; - 2. È prevista, ai sensi delle normative federali vigenti, dello statuto societario, di separato regolamento interno, l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le attività sportive tengano un comportamento non adeguato;

**k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile:** è obbligatorio garantire nella compagine societaria il rispetto della normativa vigente sulla parità di genere, applicando le vigenti disposizioni in materia.

**l) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:** 1. È obbligatoria l'affissione presso la sede dell'ASD del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sull'homepage del sito della società, ove esistente; 2. È obbligatoria l'affissione presso la sede dell'ASD e/o pubblicazione sull'homepage del sito dell'ASD del nominativo del Responsabile del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare; 3. È obbligatoria la comunicazione, al momento dell'adesione e del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori e assistenti, se minorenni o incapaci, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla ASD, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile del Safeguarding nominato dalla società con indicazione di numero di telefono e/o indirizzo mail cui poterlo contattare. 4. È obbligatoria la comunicazione ai soci, ai tesserati e ai loro genitori, agli assistenti, se minorenni o incapaci, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Officer nominato dalla Federazione; 5. È obbligatorio informare i soci, i tesserati e i loro genitori, gli assistenti, se minorenni o incapaci, circa le misure adottate dalla ASD per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi; 6. È prevista l'organizzazione, nel corso della stagione



sportiva, d'incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise;

**m) valutare le misure di cui alle lettere precedenti:** il Responsabile del Safeguarding, sentiti i dirigenti, i tecnici e lo staff, effettuerà annualmente valutazioni delle misure adottate, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate

**n) tutelare la privacy dei soci e dei tesserati:** 1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale per i minori e gli incapaci e agli assistenti), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali comprese le eventuali immagini o filmati, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso espresso. Per tutto quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 5 – Tutela dei minori – Obblighi**

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti, costanti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. In attesa del rilascio e del deposito del certificato ove non sia possibile produrre preventivamente il certificato per ragioni burocratiche legate ai tempi di consegna da parte degli uffici preposti, il soggetto potrà sottoscrivere un'autocertificazione sostitutiva temporanea depositando in ogni caso l'istanza di richiesta del certificato.

#### **Art. 6 – Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società**

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci e tesserati e per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la ASD nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla Federazione all'atto di affiliazione.

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere dotato di autonomia e indipendenza rispetto alla compagine societaria ed essere prescelto tra i soggetti di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione



minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; non aver subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi; il responsabile può essere tesserato alla federazione.

c. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla Federazione e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

2. la nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet della società, ove esistente, e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale;

3. il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato;

4. in caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale;

5. la nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della Federazione. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma;

6. il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della Federazione nell'ambito della ASD, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;



- c) segnalare al Safeguarding Officer della Federazione eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti federali;
- e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla Federazione.

#### **Art. 7 – Doveri di segnalazione**

1. Chiunque, fermi restando gli obblighi di comunicazione, venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla Federazione e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della Federazione, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla ASD.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di Safeguarding nominato dall'ASD o direttamente con il Safeguarding Officer della Federazione.
3. L'ASD adotta apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
  - presentato una denuncia o una segnalazione;
  - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
4. L'ASD adotta apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

#### **Art. 8 – Diffusione e attuazione**

1. L'ASD, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle Politiche di Safeguarding, s'impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne



favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme e alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede legale e operativa (in tutte le sedi ove ci siano più sedi operative) dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

### **Art. 9 – Sanzioni**

In caso di violazione delle normative indicate nel presente Modello, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti Federali, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, sono irrogate sanzioni- da modulare in base alla gravità del comportamento e tenuto conto dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti -facendo riferimento alle normative statali vigenti, allo statuto associativo, agli eventuali regolamenti interni della ASD cui integralmente si rimanda, costituendo parte integrante del presente modello. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione/Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili, come precisato in precedenza, sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'ASD, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché



dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Si precisa che il predetto sistema sanzionatorio afferisce l'ordinamento sportivo, pertanto le relative sanzioni disciplinari sportive sopra indicate non sostituiscono in alcun modo le sanzioni comminate in forza dell'ordinamento statale nei confronti dei responsabili della commissione di reati.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'ASD.

### **Art. 10 – Norme finali**

1. Il presente modello è aggiornato dall'organo direttivo dell'ASD con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni e linee guida della Federazione.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della ASD.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Federazione, nonché nel Regolamento federale per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice di condotta allegato al presente Modello di cui fa parte integrante.
4. Il presente modello, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.